



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 167 del 04/11/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 5 ottobre 2010, n. 455

Idapro srl Stabilimento S.P.Barletta-Corato 70059 Trani. Annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 134 del 11 aprile 2005 ad oggetto “art. 15 DPR 203/88: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da nuovo generatore di calore (E5) a fluido diatermico serie “Oil Matic” di potenzialità 2.000.000 Kcal/h alimentato con grasso animale fuso prodotto nell’azienda. Ditta I.DA.PRO. srl (Industria Daunia Proteine) Strada Prov.le Barletta-Corato, foglio 28 p.lle 163, 164,2, 35,85,142, Trani”.

L’anno 2010 addì 5 del mese di ottobre in Modugno (Ba) presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i. con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

**ADOTTA IL SEGUENTE
PROVVEDIMENTO**

Vista la L 241/90 e s.m.i

Visto il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i

Visto il D.Lgs. 59/05 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” e s.m.i.;

Premesso che

In data 10 maggio 2010 e 28 maggio 2010 nell’ambito del procedimento volto al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento Idapro srl Stabilimento S.P.Barletta-Corato 70059 Trani, sono stati svolti, due sopralluoghi nel corso dei quali è stato rilevato quanto segue.

Il punto di emissione E5, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 11 aprile 2005, è

asservito ad un generatore di calore monoblocco OMP/2000/PA Ing. BONO SPA costruito nel 1990 che utilizza come combustibile grasso animale, prodotto trasformato del ciclo di lavorazione dei sottoprodotti di Categoria 1, e come fluido termovettore olio diatermico.

Il generatore di calore, all'atto dei sopralluoghi, risultava anche autorizzato come impianto di incenerimento a bassa capacità (numero di riconoscimento CE 149/INBC) con Determinazione Dirigenziale n. 461 del 12 settembre 2005 ad oggetto "Regolamento CE 1774/2002. Concessione del numero identificativo CE per la Ditta I.DA.PRO srl - Trani (BA) per l'impianto di incenerimento a bassa capacità di sottoprodotti di origine animale".

Con nota prot. 7784 del 9 giugno 2010 il Servizio Ecologia della Regione Puglia ha comunicato alla Società Idapro srl, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e smi, l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. 241/90, l'avvio del procedimento di annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 134/2005

Visti

- La nota prot. 10341 del 1 giugno 2010 con la quale l'Ufficio "Sanità Veterinaria" della Regione Puglia ha disposto la sospensione del riconoscimento CE 149/INBC per l'attività di "Impianto di incenerimento a bassa capacità" attribuito alla Ditta Idapro
- La nota del 8 giugno 2010 con la quale la Ditta ha comunicato la sospensione dell'utilizzo di grasso animale di categoria 1 come combustibile nel generatore di calore
- La nota prot. 29680 del 11 giugno 2010 con la quale l'Arpa Puglia ha comunicato di ritenere necessario che la Ditta sospenda l'utilizzo di grasso animale come combustibile

Considerato che

Il grasso di origine animale non è compreso tra i combustibili di cui all'Allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/06;

L'impianto, che ha un consumo orario di combustibile (grasso animale) dichiarato pari a 200 kg/h, non è configurabile come impianto di incenerimento escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. 133/05, che all'art. 3 c.1 lett. a) punto 7, nell'escludere i corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002, assoggetta gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002. Pertanto, la determinazione dirigenziale n. 134/2005 risulta illegittima in quanto, da un lato, contempla l'utilizzo di un combustibile non consentito ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della previgente normativa in materia; dall'altro, l'impianto - nella configurazione riscontrata in sede di sopralluogo - ricade nel campo di applicazione del D.Lgs. 133/05.

Considerato inoltre che la ditta non ha presentato osservazioni, memorie e documenti a valle della ricezione della comunicazione ex art. 21 nonies della L. 241/90 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 134/2005, astenendosi dal contestare i rilievi formulati con la comunicazione di avvio, ed anzi ha tenuto un comportamento concludente che avalla i rilievi regionali, sospendendo l'utilizzo di grasso animale nell'impianto in esame;

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio della citata determinazione 134/2005 ai sensi dell'art. 21/nonies l. 241/1990.

Ritenuto, in particolare, che l'esercizio del potere di autotutela sottende rilevanti profili di interesse pubblico connessi alla protezione della salute e dell'ambiente, giacchè il provvedimento illegittimo comporta l'esercizio dell'impianto in esame in assenza delle tutele prescritte dal D.Lgs. 133/2006 (ivi inclusa la previsione di limiti di emissione particolarmente restrittivi), che di contro paiono ineludibili in

considerazione della natura di rifiuto del combustibile autorizzato

Ritenuto pertanto di dover procedere alla conclusione del procedimento di annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 134/2005

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Per quanto sopra premesso

DETERMINA

- di annullare la Determinazione Dirigenziale n. 134 del 11 aprile 2005 ad oggetto “art. 15 DPR 203/88: Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rivenienti da nuovo generatore di calore (E5) a fluido diatermico serie “Oil Matic” di potenzialità 2.000.000 Kcal/h alimentato con grasso animale fuso prodotto nell’azienda. Ditta I.DA.PRO. srl (Industria Daunia Proteine) Strada Prov.le Barletta-Corato, foglio 28 p.lle 163, 164,2, 35,85,142, Trani”;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Ditta I.DA.PRO. srl (Industria Daunia Proteine) Strada Prov.le Barletta-Corato;

- di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, al Comune di Trani, alla Provincia di BAT, all’ARPA Puglia Direzione Generale, all’ARPA Puglia D.A.P. di BAT, alla AUSL BAT Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area C, alla AUSL BAT SISP, all’Ufficio Sanità Veterinaria della Regione Puglia, al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Regione Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l’adozione del presente provvedimento, da parte del Dirigente del Servizio Ecologia è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente di Ufficio
Ing. Caterina Dibitonto

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Antonello Antonicelli